



Istituto d'Istruzione Superiore "R. D'ALTAVILLA"
Istituto Tecnico Tecnologico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato
Piazza S. Pertini C/da Affacciata – 91026 Mazara del Vallo
Centralino: 0923/941459 – Fax: 0923/942493
mail: tpis01400b@istruzione.it – PEC: tpis01400b@pec.istruzione.it

Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:

- Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
- L'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
- A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle



Istituto d'Istruzione Superiore "R. D'ALTAVILLA"
Istituto Tecnico Tecnologico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato
Piazza S. Pertini C/da Affacciata – 91026 Mazara del Vallo
Centralino: 0923/941459 – Fax: 0923/942493
mail: tpis01400b@istruzione.it – PEC: tpis01400b@pec.istruzione.it

circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.¹

In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, nonché nei primi giorni di settembre in assenza di attività didattiche programmate).

I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30 giugno).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Maria Lisma

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 D.lgs. 39/1993

¹ **54.** Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.



Istituto d'Istruzione Superiore "R. D'ALTAVILLA"
Istituto Tecnico Tecnologico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato
Piazza S. Pertini C/da Affacciata – 91026 Mazara del Vallo
Centralino: 0923/941459 – Fax: 0923/942493
mail: tpis01400b@istruzione.it – PEC: tpis01400b@pec.istruzione.it

**PRESA VISIONE INFORMATIVA SULLA FRUIZIONE DELLE FERIE
personale docente supplente a tempo determinato**

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____)
il _____, residente a _____ (____)
in Via _____ N° civico _____, vista la proposta di assunzione
a tempo determinato di questa Scuola in qualità di _____,
dal _____ al _____ sottoscrivendo la presente,

D I C H I A R A

di aver preso visione dell'Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D. allegata
alla presente.

Mazara del Vallo lì _____

Firma del Dipendente
